Pubblicato il 05/11/2018

N. 06236/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06863/2018 REG.RIC.
N. 06868/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6863 del 2018, proposto dalla Amalfitana Gas s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

ARERA-Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Antonio Aliberti, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 6868 del 2018, proposto dalla Cilento Reti Gas s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Renna, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, Via di Villa Sacchetti, n. 11;

contro

ARERA-Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

ANIGAS-Associazione nazionale degli industriali del gas, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Ferla, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via Confalonieri, n. 5;
Daniela Perotto, Cometam Gas s.r.l., Maierà Gas s.r.l., non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Comune di Celle di Bulgheria, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Giuri, Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30;

per la riforma

quanto al ricorso n. 6863 del 2018:
della sentenza del T.a.r. Lombardia - Milano: Sezione II, n. 1203/2018, resa tra le parti, concernente disposizioni regolatorie in tema di distribuzione del gas naturale;
quanto al ricorso n. 6868 del 2018:
della sentenza del T.a.r. Lombardia - Milano: Sezione II, n. 1202/2018, resa tra le parti, concernente disposizioni regolatorie in tema di distribuzione del gas naturale.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ARERA-Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e dell'ANIGAS-Associazione nazionale degli industriali del gas;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2018 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Luigi Simeoli, dell'Avvocatura generale dello Stato, Mauro Renna, Luigi Giuri e Gaia Stivali, per delega dell'avv. Andrea Manzi e in dichiarata delega dell'avv. Stefano Ferla;

1. Col primo ricorso in epigrafe n.r.g. 6863/2018 la Amalfitana Gas s.r.l. (di seguito "AG"), società che svolge il servizio di distribuzione del gas naturale, ha impugnato la sentenza del Tar per la Lombardia, Milano, n. 1203/2018, pubblicata il 3.5.2018, che le ha dichiarato irricevibile, in parte, ed infondato, nel resto, il suo originario ricorso proposto per l'annullamento:

- della deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito Autorità" dell'1.12.2016, n. 704/2016/R/GAS, recante "*Disposizioni in materia di riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale*";
- del documento per la consultazione 28.4.2016, n. 205/2016/R/GAS, recante "*Criteri per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale, realizzati a partire dall'anno 2017. Orientamenti iniziali*";
- del documento per la consultazione 4.8.2016, n. 456/2016/R/GAS, recante "*Criteri per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale. Orientamenti finali*";
- della deliberazione dell'Autorità 24.7.2014, n. 367/2014/R/GAS, recante la "*Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019*" (RTDG 2014), quale atto presupposto di quella n. 704/2016/R/GAS;
- della deliberazione dell'Autorità 12.12.2013, n. 573/2013/R/GAS, recante la "*Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019*", quale atto presupposto di quella n. 704/2016/R/GAS.

2. AG, con plurime censure, si duole in sostanza del fatto che con la prima delle citate deliberazioni l'Autorità ha, in particolare, stabilito – modificando ed integrando l'art. 31 della "*Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019*" – ha stabilito un tetto massimo (fissandolo in euro 5.250,00) per ogni nuovo utente allacciato) al riconoscimento in tariffa degli investimenti per realizzare la rete di distribuzione del gas metano nelle località non ancora servite, definite in "*avviamento*" (c.d. nuove metanizzazioni).

3. Col secondo ricorso in epigrafe n.r.g. 6868/2018 la Cilento Reti Gas s.r.l. (di seguito "CRG"), anch'essa società che svolge il servizio di distribuzione del gas naturale, ha similmente impugnato la sentenza del Tar per la Lombardia, Milano, n. 1202/2018, pubblicata il 3.5.2018, che – analogamente a quanto fatto dall'altra sentenza del Tar meneghino sopra citata – le ha dichiarato irricevibile, in parte, ed infondato, nel resto, il suo originario ricorso proposto per l'annullamento degli stessi atti dell'Autorità di cui *sub* 1. *supra*.

4. CRG, con plurime censure, ha articolato un complesso di doglianze non dissimili, al fondo, rispetto a quelle mosse dalla AG.

5. L'Autorità, in entrambi i giudizi, ha articolato difese complessivamente orientate a sostenere la correttezza e la bontà delle sue determinazioni.

6. Le cause, quindi, sono state chiamate entrambe alla camera di consiglio del 18.10.2018.

7. Occorre in primo luogo disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe in quanto, sebbene formalmente diverse le sentenze di primo grado impugnate, risultano unitari i loro contenuti e, in pratica, la stessa vicenda oggetto di controversia.

8. Il Collegio ritiene quindi, per assicurare la completezza dell'istruttoria ai fini di un compiuto sindacato giudiziale 'esterno', sub specie di non manifesta illogicità, sull'attendibilità e ragionevolezza tecnica della censurata determinazione dell'Autorità – onde valutarne altresì la conformità al vigente assetto normativo di

settore e, insieme, la sostenibilità dal punto di vista aziendale –, che s'impone la necessità di disporre verificazione per accertare, esaminati gli atti di causa e compiuto ogni accertamento ritenuto utile ai fini della valutazione, anche in applicazione dei correnti criteri tecnico-scientifici in materia economica:

"*a) la percentuale di aree con costi unitari elevati nelle nuove metanizzazioni con anno di prima fornitura dal 2003 al 2005 e in quelle con anno di prima fornitura 2009 e 2010;*

b) il grado di incidenza dell'altitudine, della densità abitativa e dei vincoli paesaggistici e ambientali sulla spesa media di investimento per punto di riconsegna;

c) la differenza in termini percentuali tra il tetto massimo fissato dall'Autorità e la spesa media di investimento per punto di riconsegna registrata nelle aree marginali del paese (località montane e collinari e/o a scarsa densità abitativa)".

Conseguentemente si dispone che:

- alla verificazione provveda un Collegio costituito da tre professori, ordinari o associati, in materia di economia industriale (o analoga) e di sistemi regolatori, in servizio rispettivamente presso l'Università 'LUISS Guido Carli', l'Università 'Bocconi' e il Politecnico di Torino, da designare dai Rettori delle rispettive Università di appartenenza entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza ai predetti Rettori;
- i componenti del Collegio individuino, tra loro, il Presidente e chi tra essi provvederà, a nome del Collegio, alle comunicazioni ai difensori delle parti e ai relativi consulenti, se nominati;
- il Collegio comunichi entro la fine del mese di novembre 2018, ai difensori delle parti, la data, il luogo e l'ora di avvio delle operazioni di verificazione, onde altresì consentire alle parti l'eventuale nomina di loro consulenti di fiducia fino al giorno stesso di avvio di dette operazioni;
- al Collegio è dato termine fino alla fine di marzo 2019 per la trasmissione di uno schema della relazione di verificazione alle parti o, se nominati, ai loro consulenti di

fiducia, e termine successivo fino alla fine di aprile 2019 per la trasmissione al Collegio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte, nonché termine fino alla fine di maggio 2019 per il deposito presso la Segreteria di questa Sezione della relazione finale del Collegio di verificazione, il quale dovrà esprimersi anche sulle osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte;

- è liquidato in favore del Collegio di verificazione, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'importo complessivo di euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre agli eventuali accessori di legge, a provvisorio carico, per una metà, di AG e CRG, in solido tra loro, e, per l'altra metà, dell'Autorità, da versare entro il termine di dieci giorni dalla data di avvio delle operazioni di verificazione e da ripartire, ove e per quanto occorra, tra i componenti del predetto Collegio.

Le parti sono infine rinviate, per il prosieguo, ad una pubblica udienza di discussione da stabilire appositamente dopo il deposito della definitiva relazione di verificazione.

Al definitivo è altresì rinviata ogni decisione in ordine alle spese giudiziali della presente fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) riunisce i ricorsi in epigrafe e dispone la verificazione di cui in motivazione, nei sensi e termini ivi pure indicati, rinviando per il prosieguo ad una pubblica udienza di discussione da stabilire appositamente dopo il deposito della definitiva relazione di verificazione.

Rinvia al definitivo altresì ogni decisione in ordine alle spese giudiziali della presente fase,

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Italo Volpe

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO